

Regione Lazio

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 giugno 2020, n. G07174

Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova S. p. A., per erogazione contributo "Bonus Vacanza" per donne che hanno subito violenza sole o con figli minori, ospiti presso le Case Rifugio della Rete della Regione, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2020 n. 345.

Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova S. p. A., per erogazione contributo "Bonus Vacanza" per donne che hanno subito violenza sole o con figli minori, ospiti presso le Case Rifugio della Rete della Regione, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2020 n. 345.

IL SEGRETARIO GENERALE

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Pari Opportunità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022". Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022". Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede all'assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'art. 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione delle disposizioni di cui agli art. 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'art. 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'art. 29 del r.r. n. 2672017;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/02/2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018, con la quale viene confermato l'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea Tardiola;

PRESO ATTO che l'art. 19-bis del citato r.r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario Generale, tra l'altro, la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;

VISTO l'atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 22 del r.r. n.1/2002, nell'ambito della struttura del Segretario generale, la struttura organizzativa di base denominata Area "Pari Opportunità";

VISTA la determinazione dirigenziale 9 novembre 2018, n. G14335 con la quale viene conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Pari Opportunità" del Segretario Generale, alla dott.ssa Arcangela Galluzzo;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

VISTA la Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna";

PRESO ATTO che la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare, l'articolo 33, comma 2, lettera u-bis) stabilisce che la Regione "promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi

preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 che sancisce "Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime" ed in particolare l'art. 5bis "Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio”;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha creato sul suo territorio una rete, dove sono presenti le Case Rifugio, strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;

PRESO ATTO che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 4 marzo 2020 si sono susseguiti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi a “ misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e conseguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in relazione alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di igiene e sanità pubblica”, che contengono disposizioni in merito all'assistenza socio sanitaria, e all'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO che a seguito dei provvedimenti restrittivi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le ospiti delle Case Rifugio e i loro figli minori hanno vissuto un lungo periodo di isolamento che ha accentuato il disagio e i vissuti negativi, rendendo prioritario favorire momenti ricreativi, per tutelare il loro benessere psicofisico, creando occasioni per poter usufruire di periodi di vacanza e/o frequentare i centri estivi, compatibilmente con le indicazioni fornite dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico Nazionale;

VISTA la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 recante - *Modifica e rimodulazione delle azioni, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla D.G.R. del 06.08.2019 n. 616, recante: Programmazione delle risorse stanziato per l'anno 2019, per un importo pari ad € 1.000.000,00 ai sensi della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna". - Approvazione Linee Guida per contributo "Bonus Vacanza" per donne che hanno subito violenza sole o con figli minori ospiti presso le Case Rifugio della Rete della Regione che ha disposto l'erogazione di un contributo finanziario a fondo perduto, ovvero un "Bonus Vacanza" a favore delle donne vittime di violenza ospitate presso le Case Rifugio presenti nel Lazio, con e senza figli, destinando per tale finalità l'importo complessivo di € 100.000,00, derivante dalla rimodulazione delle risorse programmate, di cui alla DGR n. 616/2019 di programmazione delle risorse per l'anno 2019;*

PRESO ATTO che la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 dispone che:

- il “Bonus Vacanza” deve essere utilizzato nel territorio laziale;

- l'importo massimo del bonus vacanza è determinato in € 1.000,00 per ogni donna sola e € 500,00 per ogni minore a carico;
- ai fini dell'accesso al contributo "Bonus Vacanza", il soggetto giuridico gestore della Casa Rifugio è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, un Progetto Vacanza per le donne ospiti e per i loro figli minori presenti nella struttura, secondo le Linee Guida riportate in allegato alla Deliberazione del 9 giugno 2020 n. 345;
- nel Progetto Vacanza a favore delle donne che hanno subito violenza con o senza figli minori può essere ricompresa anche la figura dell'operatrice che accompagna la donna o il nucleo familiare in vacanza, ove ciò risulti necessario, e che la spesa massima per l'accompagnatrice, non possa superare l'importo del bonus vacanza della donna pari a €1.000,00;
- la concessione del contributo non può essere cumulato con finanziamenti di altre pubbliche amministrazioni o di privati con medesima ed analoga finalità;

PRESO ATTO che la Deliberazione 9 giugno 2020 n.345 ha approvato le Linee Guida esplicative ed attuative dell'azione "Bonus Vacanza" a favore delle donne vittime di violenza con o senza minori a carico, ospiti presso le Case Rifugio, contenenti i criteri e le modalità per la concessione del contributo, riportate nell'Allegato A;

PRESO ATTO che la Deliberazione di Giunta regionale del 06 agosto 2019, n. 616 prevedeva di affidare alla società Lazio Innova S.p.A. la gestione delle risorse per la realizzazione delle azioni previste nella stessa;

PRESO ATTO che la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 conferma di affidare le risorse previste per l'erogazione del "Bonus vacanza" alla società Lazio Innova S.p.A.;

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. è un'impresa controllata dalla Regione Lazio, che svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario supporto tecnico per attività della regione connesse agli interventi in ambito sociale;

CONSIDERATO che la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 prevedeva di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dello schema di Convenzione tra Lazio Innova e la Regione Lazio per le modalità di erogazione del Contributo a fondo perduto, denominato "Bonus Vacanza";

RITENUTO necessario dare seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2020, n. 345 che dispone di affidare alla società Lazio Innova S.p.A. la gestione delle risorse per le attività sopra richiamate;

RITENUTO quindi opportuno provvedere all'approvazione dell'allegato Schema di Convenzione tra Lazio Innova S.p.A e la Regione Lazio, parte integrante del presente atto, per l'erogazione delle risorse destinate al "Bonus vacanze" pari ad € 100.000,00 per l'annualità 2020;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

1. di dare seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2020 n. 345 che dispone di affidare alla società Lazio Innova S.p.A. la gestione delle risorse destinate al “Bonus vacanze”, pari ad euro 100.000,00 per l’annualità 2020;
2. di approvare l’allegato Schema di Convenzione tra Lazio Innova S. p. A. e la Regione Lazio, parte integrante del presente atto, per la gestione delle risorse suindicate;
3. di disporre che la società Lazio Innova S.p.A., in qualità di soggetto erogatore delle risorse, provvederà alla liquidazione delle stesse, al soggetto giuridico che gestisce la Casa Rifugio, in un'unica soluzione, anticipata, a favore delle donne vittime di violenza con o senza minori a carico, ospiti presso la Casa Rifugio, previa istruttoria della relativa istanza da parte dell’”Area Pari Opportunità” e previo accertamento dei requisiti normativi previsti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Segretario Generale
Andrea Tardiola

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145, C.F. 80143490581 (di seguito, Regione), nella persona del Segretario Generale,,

E

LAZIO INNOVA S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Lazio con sede legale in Roma, Via Marco Aurelio, n. 26/a P.I. e C.F. 05950941004, rappresentata da, nato....., in.....qualità di Direttore Generale e domiciliato per la carica presso la sede di Lazio Innova S.p.A.

PREMESSO CHE

- con la Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4, la Regione ha inteso operare un riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna;
- con la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare , l'articolo 33, comma 2 , lettera u-bis) si stabilisce che la Regione "promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, - ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 ed in particolare l'art. 7 comma 1, invita le Parti ad adottare "politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne";
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 sancisce "Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime" ed in particolare l'art. 5bis "Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio";
- la Regione Lazio ha creato sul suo territorio una rete , dove sono presenti le Case Rifugio, strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;

- a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 4 marzo 2020 si sono susseguiti Decreti del Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativi a " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e conseguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in relazione alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di igiene e sanità pubblica", che contengono disposizioni in merito all'assistenza socio sanitaria, e all'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale;
- a seguito dei provvedimenti restrittivi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le ospiti delle Case Rifugio e i loro figli minori hanno vissuto un lungo periodo di isolamento che ha accentuato il disagio e i vissuti negativi, rendendo prioritario favorire momenti ricreativi, per tutelare il loro benessere psicofisico, creando occasioni per poter usufruire di periodi di vacanza e/o frequentare i centri estivi, compatibilmente con le indicazioni fornite dal Governo e dal Comitato tecnico scientifico Nazionale;
- la Regione Lazio con la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 recante - *Modifica e rimodulazione delle azioni, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla D.G.R. del 06.08.2019 n. 616, recante: Programmazione delle risorse stanziare per l'anno 2019, per un importo pari ad € 1.000.000,00 ai sensi della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo donna". - Approvazione Linee Guida per contributo "Bonus Vacanza" per donne che hanno subito violenza sole o con figli minori ospiti presso le Case Rifugio della Rete della Regione* – ha disposto l'erogazione di un contributo finanziario a fondo perduto, ovvero un "Bonus Vacanza" a favore delle donne vittime di violenza ospitate presso le Case Rifugio presenti nel Lazio con e senza figli, destinando per tale finalità l'importo complessivo di € 100.000,00 derivante dalla rimodulazione, delle risorse programmate, di cui alla DGR n. 616/2019 di programmazione delle risorse per l'anno 2019;
- il "Bonus Vacanza" suddetto deve essere utilizzato nel territorio laziale;
- che l'importo massimo del bonus vacanza è determinato in € 1.000,00 per ogni donna sola ed € 500,00 per ogni minore a carico;
- che ai fini dell'accesso al contributo "Bonus Vacanza", il soggetto giuridico gestore della Casa Rifugio è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, un Progetto Vacanza per le donne ospiti e per i loro figli minori presenti nella struttura, secondo le Linee Guida riportate in allegato alla deliberazione del 9 giugno 2020 n. 345;
- che nel Progetto Vacanza a favore delle donne che hanno subito violenza con o senza figli minori, possa essere ricompresa anche la figura dell'operatrice che accompagna la donna o il nucleo familiare in vacanza, ove ciò risulti necessario, e che la spesa massima per l'accompagnatrice, non possa superare l'importo del bonus vacanza della donna pari a €1.000,00;

- che la concessione del contributo non può essere cumulato con finanziamenti di altre pubbliche amministrazioni o di privati con medesima ed analoga finalità;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 06.08.2019, n. 616 prevedeva di affidare alla società Lazio Innova S.p.A. la gestione delle risorse per la realizzazione delle azioni previste nella stessa;
- la Deliberazione 9 giugno 2020 n. 345 conferma di affidare le risorse previste per l'erogazione del bonus vacanza alla società Lazio Innova S.p.A.;
- Lazio Innova S.p.A. è un'impresa controllata dalla Regione Lazio, che svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario supporto tecnico per attività della regione connesse agli interventi in ambito sociale;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Determinazione n., ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle azioni che quest'ultima dovrà condurre, in qualità di soggetto erogatore delle risorse, per la gestione del contributo "Bonus Vacanza" per donne che hanno subito violenza sole o con figli minori, ospiti presso le Case Rifugio della Rete della Regione Lazio con le modalità e i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2020 n. 345.

Art. 3

Risorse finanziarie

Lo stanziamento per le attività di cui all'articolo precedente è pari ad Euro 100.000,00 così come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2020 n. 345 - esercizio finanziario 2020.

Art. 4

Impegno dei contraenti

Lazio Innova S.p.A. si impegna a:

- a) gestire le risorse finanziarie, pari ad Euro 100.000,00 annualità 2020, per le finalità indicate nella Deliberazione Giunta regionale 9 giugno 2020 n. 345 e in attuazione a quanto disposto dalla Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4;

In particolare:

- attivare un conto corrente bancario dedicato e produrre una contabilità separata da quella ordinaria e propria di Lazio Innova S.p.A.;
- erogare le risorse al soggetto giuridico che gestisce la Casa Rifugio, in un'unica soluzione, anticipata, a favore delle donne vittime di violenza con o senza minori a carico, ospiti presso le Case Rifugio, previa istruttoria della relativa domanda da parte dell' "Area Pari Opportunità" e previo accertamento dei requisiti normativi previsti;
- effettuare, prima dell'erogazione delle risorse di cui al punto precedente, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente ove applicabili (DURC);
- presentare periodicamente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, aggiornamenti, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
- utilizzare gli interessi e i rendimenti maturati sul Fondo per le stesse finalità da esso previste. Gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previste dalla vigente normativa;
- provvedere, nell'ambito della sopradescritta gestione dei Fondi, alle attività anche inerenti gli eventuali recuperi a carico dei beneficiari il cui beneficio sia stato dichiarato decaduto e/o revocato, ponendo in essere tutti gli atti a ciò necessari, ivi inclusa l'eventuale rateizzazione nei casi e nelle forme previste e disciplinate dalla D.G.R. 604/2014;
- presentare alla Regione un rendiconto annuale delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti per le attività riferite ai Fondi, con specifica indicazione degli eventuali recuperi in corso, anche in forma rateizzata.

La Regione si impegna a:

- trasferire, in unica soluzione ad esecutività dell'atto che approva la presente convenzione, sul conto corrente attivato da Lazio Innova S.p.A., le risorse previste destinate all'attuazione delle attività relative ai Fondi, pari ad un totale di Euro 100.000,00
- comunicare formalmente a Lazio Innova spa, per gli adempimenti di cui al medesimo articolo punto 2, l'elenco dei soggetti destinatari dei benefici e i relativi importi riconosciuti con le modalità di pagamento degli stessi.

Art. 5

Oneri per la gestione del Fondo e delle attività connesse

Per gli adempimenti previsti dalla presente convenzione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle risorse stanziare sul capitolo di cui all'articolo 3, fermo restando quanto previsto dalla DGR 518/2012 nell'ambito dei piani annuali di Lazio Innova S.p.A.

Art. 6

Durata della convenzione

La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla conclusione, da parte di Lazio Innova, di tutte le procedure conseguenti all'attuazione.

Fermo restando quanto indicato nel precedente periodo, la convenzione può essere prorogata su accordo dalle parti, con specifico atto, prima della sopraindicata scadenza prevista del 31 dicembre 2020.

Art. 7

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Lazio Innova S.p.A. si impegna a trattare i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi ivi previsti e disciplinati.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il c/c bancario n. presso Agenzia n....., IBAN, sul quale la Regione accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, il contraente individua il Signor:, nat. a il, C.F. La persona delegata ad operare sul sopraindicato conto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli Istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'Art 3 c. 8 L. 136/2010 cit.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto sub appalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'Art. 3 c. 8 L. 136/2010.

Art. 9

Recesso e inadempimenti

Nel rispetto della salvaguardia della realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le Parti - di comune accordo - potranno procedere a modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Lazio Innova S.p.A. dovrà restituire alla Regione gli importi già percepiti e non spesi, con gli interessi eventualmente maturati, nell'ipotesi di interruzione definitiva dell'attività oggetto della presente Convenzione per effetto di risoluzione o recesso. In tal caso la Direzione competente provvede alla prosecuzione degli eventuali recuperi ancora in corso.

Art. 10

Norme regolatrici della Convenzione

I sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto potrà essere revocato dalla Regione qualora accerti che la gestione dei contributi non avvenga, per qualsiasi causa, secondo le modalità indicate nella presente Convenzione e nelle successive determinazioni o direttive, con le quali potranno essere previste anche ulteriori e specifiche disposizioni in merito alla gestione dei contributi.

Art. 11

Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova all'indirizzo PEC incentivi@pec.lazioinnova.it.

Art. 12

Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione sono a carico di Lazio Innova S.p.A.

Art. 13

Legge applicata e foro competente

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma, li.....

Il presente atto redatto, in un originale, si compone di tre facciate e viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 2 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna, che vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti della Direzione _____.

Per Regione Lazio

Per Lazio Innova S.p.A.
